

BGer 4A_597/2016 vom 22. Januar 2018

Bundesgericht, 2018-01-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_597_2016

FR: TF 4A_597/2016 du 22 janvier 2018

IT: TF 4A_597/2016 del 22 gennaio 2018

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore alla soglia prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF . Il rimedio esperito si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

E. 2

Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rinvii).

E. 3.1

Alla luce delle argomentazioni ricorsuali e per situare la presente vertenza appare innanzi tutto opportuno ricordare che per danno diretto di un creditore della società la giurisprudenza intende il pregiudizio causato al creditore personalmente dall'agire di un organo di una società senza che quest'ultima abbia subito un danno (art. 41 segg. CO; DTF 141 III 112 consid. 5.2.1 pag. 516; 132 III 564 consid. 3.1.1). Un creditore societario può però anche subire una perdita, perché il comportamento di un organo ha impoverito la società in modo tale che egli non riesce a recuperare totalmente o in parte un suo credito. Il suo danno è quindi solo indiretto, visto che sgorga dall'insolvibilità della società. Fintanto che la società rimane solvibile, il danno causato dall'organo resta unicamente nella sfera della società e non tocca i creditori sociali, che possono essere integralmente soddisfatti. Solo se le manchevolezze degli organi causano prima l'insolvenza della società e poi il suo fallimento, il creditore societario subisce una perdita che costituisce, quale riflesso del danno causato alla società, un danno indiretto (DTF 141 III 112 consid. 5.2.2 pag. 517; 132 III 564 consid. 3.1.2 pag. 568). Dopo il fallimento della società, la pretesa risarcitoria di cui

quest'ultima avrebbe potuto prevalersi nei confronti dell'organo responsabile spetta all'insieme dei creditori e va fatta valere in primo luogo dall'amministrazione del fallimento (art. 757 cpv. 2 CO). Se questa rinuncia all'azione sociale di responsabilità, un creditore societario può chiedere la riparazione del danno subito dalla società. Questi esercita quindi l'azione della comunione dei creditori, ma l'eventuale provento del processo servirà innanzi tutto a coprire le sue pretese collocate nella graduatoria. Nell'ambito di un fallimento, tale meccanismo è disciplinato dall' art. 260 LEF . Il creditore societario che ha ottenuto la cessione dei diritti della massa in applicazione della predetta norma agisce sulla base di un mandato procedurale, che gli permette di agire contro l'organo responsabile per chiedere la riparazione del danno subito dalla società (DTF 132 III 564 consid. 3.2.2).

E. 3.2

Dai vincolanti accertamenti di fatto della sentenza impugnata risulta che l'opponente aveva ottenuto la cessione delle pretese di risarcimento della società ex art. 260 LEF dopo che la seconda assemblea dei creditori aveva rinunciato ad agire contro gli organi societari. La stessa ricorrente riconosce che l'opponente si era prevalsa di una violazione degli art. 725, 755 e 728 cpv. 3 CO . Essa afferma quindi a torto, basandosi sull'importo corrispondente a quello indicato sull'attestato di carenza beni domandato nella petizione, che in realtà l'opponente avrebbe inoltrato un'azione fondata sull' art. 41 CO per il risarcimento del danno diretto. Quale creditrice di una fattura non pagata, l'opponente ha subito un danno indiretto derivante dall'insolvibilità della società di cui ha chiesto, con limitato successo, il risarcimento tramite un'azione sociale. Qui di seguito verrà esaminato se il parziale accoglimento dell'azione è conforme al diritto federale.

E. 4

Giusta l' art. 755 cpv. 1 CO tutti coloro che si occupano della verifica del conto annuale o di gruppo, della costituzione, dell'aumento o della riduzione del capitale sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti. La responsabilità fondata su questa norma presuppone che siano soddisfatte le quattro seguenti condizioni: l'esistenza di un danno, una violazione dei doveri, una colpa e un legame di causalità adeguata fra la violazione e il danno (DTF 132 III 342 consid. 4.1). È compito dell'attore provare la realizzazione di queste condizioni cumulative (sentenza 4A_505/2007 dell'8 febbraio 2008 consid. 4).

Secondo la giurisprudenza il danno consiste nell'aumento dello scoperto fra il momento in cui il fallimento avrebbe dovuto essere pronunciato se l'organo avesse adempiuto i suoi doveri e il momento (comportante una perdita maggiore) in cui il fallimento è stato effettivamente dichiarato (danno da procrastinazione, DTF 136 III 322 consid. 3.2; 132 III 342 consid. 2.3.3 pag. 348). Nel calcolo del danno entrano unicamente in linea di conto i valori di liquidazione dei beni della società, poiché il fallimento della società ne comporta lo scioglimento (art. 736 n. 3 CO) e la sua liquidazione in conformità alle norme del diritto fallimentare (art. 740 cpv. 5 CO ; DTF 136 III 322 consid. 3.2.1). Il valore di liquidazione è determinante non solo per fissare lo scoperto alla data in cui il fallimento è stato pronunciato, ma anche per definire il deficit alla data in cui il fallimento avrebbe dovuto essere pronunciato (DTF 136 III 322 consid. 3.2). Esso permette di far emergere eventuali riserve latenti. Spetta all'attore sollecitare il tribunale affinché questo faccia allestire una perizia in cui vengono stabiliti i valori di liquidazione nei due predetti momenti

determinanti (sentenze 4A_97/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 4.1.2; 4A_270/2016 del 7 ottobre 2016 consid. 2.2.2), poiché è solo in questo modo che è possibile stabilire se il danno totale (subito dalla società) è almeno equivalente alle conclusioni prese dall'attore. A tal fine è irrilevante che l'incartamento della causa contenga tutti i documenti (segnatamente quelli contabili) disponibili. Non compete infatti al giudice ricostruire lo stato del patrimonio della società, atteso che in linea di principio solo un perito dispone delle necessarie conoscenze tecniche (sentenza 4A_97/2017 cit. consid. 4.1.2). Se l'attore non riesce a provare il danno il giudice deve in applicazione dell' art. 8 CC (e dell' art. 42 cpv. 1 CO) statuire in suo sfavore (DTF 132 III 689 consid. 4.5 pag. 701; 126 III 189 consid. 2b).

L' art. 42 cpv. 2 CO prevede che se l'ammontare esatto del danno non può essere provato, il giudice lo determina secondo il suo prudente criterio avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. Questa norma instaura una prova facilitata in favore del lesso; essa non lo libera tuttavia dall'onere di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile o da lui esigibile, tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per l'esistenza del pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima; essa non accorda al danneggiato la facoltà di semplicemente formulare delle imprecisate pretese di risarcimento (DTF 131 III 360 consid. 5.1, con rinvii). Di conseguenza se egli non adempie interamente il suo dovere di fornire gli elementi utili alla stima, una delle condizioni da cui dipende l'applicazione dell' art. 42 cpv. 2 CO non è soddisfatta, e ciò anche nell'eventualità in cui l'esistenza di un danno sia certa (sentenza 4A_431/2015 del 19 aprile 2016 consid. 5.1.2)

E. 4.1

La Corte cantonale ha ritenuto infondata la critica della convenuta secondo cui il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza nella determinazione del danno. Essa ha indicato che, in mancanza di una perizia sul valore di liquidazione della società al momento in cui si era reso necessario l'avviso al giudice e quello effettivo della liquidazione in seguito al fallimento, il Pretore - che gode di un ampio potere di apprezzamento - aveva la facoltà di procedere a una stima del danno sulla base degli elementi agli atti in applicazione dell' art. 42 cpv. 2 CO .

E. 4.2

La ricorrente lamenta una violazione degli art. 8 CC e 42 cpv. 2 CO. Sostiene in particolare che l'opponente non ha apportato la prova del danno, avendo ommesso di chiedere l'allestimento di una perizia contabile con i bilanci a valori di liquidazione e afferma che il giudice non poteva d'ufficio supplire a tale mancanza, basandosi su bilanci a valori d'esercizio.

E. 4.3

In concreto alla luce della summenzionata giurisprudenza la predetta critica ricorsuale si rivela fondata. Il Tribunale di appello ha infatti violato il diritto federale, respingendo la critica della ricorrente secondo cui in mancanza di bilanci di liquidazione il danno non poteva essere quantificato e confermando l'operato del giudice di prima istanza che, constatata tale mancanza, ha proceduto a una stima del danno fondandosi sui documenti agli atti e cioè sui bilanci a valori d'esercizio e sull'attestato di carenza beni rilasciato dopo che la pretesa riconosciuta nella sentenza pretorile del 17 luglio 2008 per la vendita di legname non era stata soddisfatta nel fallimento. Giova poi rilevare che nemmeno la DTF 136 III 322 citata nelle pronunzie di primo e secondo grado e nella risposta al ricorso è di soccorso all'opponente: tale sentenza non esonera la parte attrice dall'allegare il danno e dal fornire,

nella misura in cui ciò è possibile ed esigibile, gli elementi che dimostrano la sua esistenza e che ne permettono o facilitano la stima né consente al giudice di rimediare alle mancanze procedurali delle parti. Poiché il primo presupposto (l'esistenza e l'ammontare del danno) per pronunciare un risarcimento è stato riconosciuto in violazione del diritto federale, non occorre esaminare le critiche dirette contro le altre condizioni previste dall' art. 755 CO .

E. 4.4

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela fondato e la sentenza impugnata va annullata e riformata nel senso che la petizione è respinta. La causa va rinviata all'autorità inferiore per una nuova fissazione delle spese e delle ripetibili di prima e seconda istanza. Le spese giudiziarie e le ripetibili della procedura innanzi al Tribunale federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.